

Codice A1617A

D.D. 20 maggio 2025, n. 364

Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte. Misura M04 - operazione 4.3.3 (Infrastrutture per gli alpeggi), approvata con D.D. n. 2138/A1808A del 10 agosto 2016 in applicazione della D.G.R. n. 113-3851 del 4 agosto 2016. Revoca del sostegno di cui alla domanda n. 20201071113 presentata dal Comune di Groscavallo.



ATTO DD 364/A1617A/2025

DEL 20/05/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte. Misura M04 - operazione 4.3.3 (Infrastrutture per gli alpeggi), approvata con D.D. n. 2138/A1808A del 10 agosto 2016 in applicazione della D.G.R. n. 113-3851 del 4 agosto 2016. Revoca del sostegno di cui alla domanda n. 20201071113 presentata dal Comune di Groscavallo.

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;
- la Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, notificata in data 12 ottobre 2015;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione con la Decisione sopra citata;
- la Decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021, con cui sono state approvate ufficialmente le modifiche sia di tipo finanziario che di tipo testuale ed è stato altresì

disposto che, a seguito dell'approvazione e recepimento di tali modifiche e del Reg. (UE) 2020/2220, il PSR vigente viene da ora in avanti indicato come "PSR 2014-2022"; la deliberazione della Giunta regionale n. 30-4264 del 3 dicembre 2021 che ha recepito le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021;

- la Decisione della Commissione europea C(2021)5585 del 27 luglio 2022, con cui sono state approvate le più recenti modifiche del PSR 2014-2022;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 29-5606 del 12 settembre 2022 che ha recepito le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea C(2021)5585 del 27 luglio 2022;
- il sopra citato PSR 2014-2020 della Regione Piemonte e le successive modifiche, che comprende, tra l'altro, la misura denominata M04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", la sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" e in particolare l'operazione 4.3.3 "Infrastrutture per gli alpeggi";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 113-3851 del 4 agosto 2016 con la quale si è avviata l'attuazione dell'operazione 4.3.3 destinando a tal fine risorse finanziarie pari ad euro 1.460.000,00, che ha demandato al Settore Sviluppo della montagna e Cooperazione transfrontaliera (ora denominato Settore Sviluppo della Montagna) l'attivazione del bando e l'emanazione di eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative per l'operazione 4.3.3;
- la determinazione dirigenziale n. 2138/A1808A del 10 agosto 2016, con la quale si è approvato il bando relativo all'operazione 4.3.3 e si sono stabiliti i termini per la presentazione delle domande di sostegno;
- la determinazione dirigenziale n. 2603 del 20 settembre 2016 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni ai bandi relativi alle operazioni 4.3.3 e 7.6.1;
- le determinazioni dirigenziali n. 782 del 16/12/2022, n. 61 del 09/02/2024 e n. 749 del 27/09/2024, di modifica al testo del bando relativo all'operazione 4.3.3, con cui il Settore Sviluppo della Montagna ha prorogato il termine ultimo per la trasmissione della domanda di pagamento del saldo.

Dato atto che:

- il bando di cui all'oggetto prevede una fase preliminare di istruttoria svolta dal Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera per la selezione delle domande ammissibili a finanziamento, e una successiva fase di istruttoria definitiva ai fini dell'ammissione a finanziamento delle domande e dell'individuazione della relativa spesa ammessa a contributo, svolta dai Settori regionali territorialmente competenti;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 11-1409 dell'11 maggio 2015 individua, per gli adempimenti istruttori delle misure del Programma di Sviluppo Rurale riferite allo sviluppo della montagna, il Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera per la provincia di Cuneo, e i Settori Tecnici Regionali della Direzione A18000, relativamente ai propri territori di competenza;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 7-4281 del 10 dicembre 2021 ha modificato i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale e le competenze dei Settori Tecnici Regionali della Direzione A1800A inerenti gli adempimenti istruttori sopra citati. Le suddette competenze sono state trasferite ai Settori Tecnici territorialmente competenti della Direzione A1600A - Ambiente, Energia e Territorio.

Visti:

- la domanda di sostegno n. 20201071113 per la realizzazione di una nuova rete acquedottistica e di un impianto idroelettrico a servizio dell'Alpe del Gias Nuovo e dell'Alpe di Sea, presentata in

data 30/12/2016 protocollo 39329-SIAP dal sig. Giacomelli Giuseppe, in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Groscavallo, con sede legale in Corso Roma 9, Groscavallo (CUAA: 83000970018);

- la determinazione dirigenziale n. 2983 del 17 settembre 2017 di approvazione della graduatoria del Bando dell'operazione 4.3.3, suddivisa in domande ammissibili e finanziabili, domande ammissibili non finanziabili e domande non ammissibili;
- la determinazione dirigenziale n. 233/DA1813B del 28/01/2019 con cui il Comune di Groscavallo (di seguito beneficiario), è stato ammesso agli aiuti previsti dalla Misura 4, Sottomisura 4.3, Operazione 4.3.3. per una spesa ammessa di euro 187.500,00, pari ad un contributo massimo di euro 150.000,00;
- la comunicazione al beneficiario di ammissione definitiva al finanziamento, trasmessa in data 31/01/2019 con nota prot. regionale n. 4787;
- il Manuale delle procedure controlli e sanzioni (Misure non SIGC) predisposto e approvato dall'Arpa con D.D. n. 155 del 3/08/2016 e s.m.i.;
- la determinazione dirigenziale n. 3233/DA1808A del 10/10/2018 con cui sono state approvate le Disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento relative all'operazione 4.3.3 "Infrastrutture per gli alpeggi";
- il verbale di istruttoria del procedimento di revoca del 19/03/2025, con il quale, accertata la violazione dell'impegno essenziale n. 3 previsto dal paragrafo 5.10 "Impegni del beneficiario" del Bando, i funzionari del Settore Tecnico Piemonte Nord incaricati hanno proposto la decadenza della domanda di contributo n. 20201071113 e l'avvio del procedimento di revoca totale del finanziamento concesso di euro 150.000,00, ai sensi dell'Allegato A della D.D. n. 3233 del 10/10/2018, in cui viene prescritto che: *"Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta l'esclusione totale dell'aiuto per la domanda di sostegno e la revoca del finanziamento e il conseguente recupero integrale degli importi eventualmente già versati."*
- la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, trasmessa il 25/03/2025 con nota prot. SIAP-00066702, con cui sono stati concessi 10 giorni di tempo al beneficiario al fine di fornire eventuali osservazioni e controdeduzioni tramite l'applicativo SIAP;
- le controdeduzioni presentate dal beneficiario in data 31/03/2025, prot. SIAP-00077905.

Rilevato che:

- ai sensi del paragrafo 5.8 del Bando, approvato con D.D. n. 2138 del 10/08/2016, *"gli interventi devono essere realizzati entro il termine di 36 mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda, ovvero entro la data del 31/01/2022 e rendicontati presentando la domanda di pagamento del saldo entro i successivi 30 gg, ovvero entro il 2/03/2022"*;
- entro il termine del 2/03/2022 il beneficiario non ha provveduto alla trasmissione della domanda di pagamento del saldo del contributo né alla richiesta di proroga per l'ultimazione degli interventi;
- in data 2/08/2022, con nota prot. n.146206-SIAP, il Settore Tecnico Piemonte Nord ha comunicato al beneficiario la revoca totale del contributo, disposta con D.D. n.408 del 1/08/2022;
- in data 8/09/2022, prot. regionale n.108320 del 12/09/2022, il beneficiario ha presentato istanza di annullamento della revoca del contributo, con contestuale richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori;
- il Regolamento (Ue) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020, cosiddetto regolamento di estensione, ha modificato il Regolamento (UE) n. 1305/2013, prevedendo la proroga del periodo di durata dei programmi di sviluppo rurale sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) fino al 31 dicembre 2022;
- in considerazione dell'estensione della programmazione dello Sviluppo Rurale al 31 dicembre 2022 e delle altre motivazioni espresse nel provvedimento, con D.D. n. 782 del 16/12/2022 il Settore Sviluppo della Montagna ha disposto per i soggetti pubblici che a tale data avessero

portato a termine le procedure di aggiudicazione di tutti i lavori oggetto di finanziamento e dato avvio ai lavori tramite consegna degli stessi alla ditta aggiudicataria la possibilità di presentare la domanda di proroga per l'ultimazione dei lavori entro il 28/02/2023, stabilendo altresì il termine del 29/02/2024 per la conclusione degli interventi;

- in considerazione delle motivazioni alla base della proroga concessa dal Settore Sviluppo della Montagna con D.D. n. 782 del 16/12/2022, con D.D. n.79 del 9/02/2023 il Settore scrivente ha annullato la D.D. n. 408 del 1/08/2022 di revoca del contributo e ha confermato l'ammissione al regime di aiuti stabilito con la D.D. n. 233 del 28/01/2019;
- con nota prot. 35273-SIAP del 15/02/2023 è stata trasmessa al beneficiario la D.D. n.79 del 9/02/2023 di annullamento della D.D. n. 408 del 1/08/2022 di revoca del contributo e la conferma di ammissione al regime di aiuti stabilito con la D.D. n. 233 del 28/01/2019;
- in data 27/02/2023, prot. n. 46826-SIAP, il beneficiario ha presentato richiesta di proroga per l'ultimazione degli interventi;
- con D.D. n. 61 del 09/02/2024 il Settore Sviluppo della Montagna ha integrato il paragrafo 5.8 del Bando, stabilendo che *“il termine ultimo per la trasmissione della domanda di pagamento del saldo è fissato alla data del 30 settembre 2024. La mancata conclusione degli interventi e trasmissione su SIAP della domanda di pagamento del saldo entro il 30 settembre 2024 costituisce violazione dell'impegno essenziale n. 3 "realizzare gli interventi nei tempi indicati e nelle modalità autorizzate, fatte salve eventuali varianti e proroghe" previsto dal bando. Tale violazione comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.”*;
- in data 27/09/2024 il Settore Sviluppo della Montagna, con D.D. n. 749 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 03/10/2024, ha integrato le disposizioni di cui al punto 5.8 dell'allegato 1 della D.D. n. 2138 del 10/08/2016 di approvazione del bando dell'operazione 4.3.3 *“Infrastrutture per gli alpeggi”* del PSR 2014-22, prevedendo che: *“Per i soggetti ammessi al regime di aiuti dell'operazione il cui procedimento si trovi, alla data della presente determinazione, nello stato di “Amnesso a finanziamento” classificazione dell'applicativo SIAP “PSR 2014-22”, il termine ultimo per la trasmissione della domanda di pagamento del saldo è fissato alla data del 31 dicembre 2024.”*;
- in data 16/10/2024, prot. SIAP-00213247, lo scrivente Settore regionale ha trasmesso al beneficiario la comunicazione della proroga straordinaria concessa, informando che la mancata conclusione degli interventi e trasmissione sul portale SIAP della domanda di pagamento del saldo entro il 31 dicembre 2024 costituisce violazione dell'impegno essenziale n. 3 e comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati;
- entro detto termine, il beneficiario non ha trasmesso la domanda di pagamento del saldo, né altra comunicazione o ulteriore richiesta di proroga;
- in data 25/03/2025, con nota prot. SIAP-00066702, lo scrivente Settore regionale ha comunicato al beneficiario la decadenza della domanda di contributo n. 20201071113 ed è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e 8 della L. n. 241/1990 assegnando il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione al fine della presentazione di eventuali osservazioni e controdeduzioni;
- in data 31/03/2025, prot. SIAP-00077905, il beneficiario ha presentato richiesta di *“annullamento del procedimento di revoca e la concessione di un ulteriore proroga al fine di consentire il proseguo dei lavori nei mesi estivi e il termine degli stessi entro il mese di settembre 2025”*.

Verificato che:

- il beneficiario ha richiesto ulteriore proroga per la conclusione dei lavori solo a seguito dell'avvio del procedimento di revoca, ovvero oltre i termini stabiliti dal Bando per la conclusione degli interventi (31 dicembre 2024);
- ai sensi del paragrafo 15 *“DECADENZA DAL CONTRIBUTO”* del Bando, la mancata

conclusione degli interventi entro il termine fissato, fatte salve le possibilità di proroga, è motivo di decadenza totale del contributo;

- secondo quanto disposto dalla determinazione dirigenziale n. 3233/DA1808A del 10/10/2018 “Disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento relative all’operazione 4.3.3 Infrastrutture per gli alpeggi”, la violazione dell’impegno essenziale n. 3 comporta l’esclusione totale dell’aiuto per la domanda di sostegno e la revoca del finanziamento e il conseguente recupero integrale degli importi eventualmente già versati;
- il Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio ha esteso la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022 e tale estensione ha comportato lo spostamento della data ultima di liquidazione da parte di ARPEA e successiva rendicontazione al 31/12/2025;
- con nota dell’Autorità di gestione del PSR prot. n. 23977/A17.05B del 16/9/2021 “Estensione del PSR 2014-2020 negli anni 2021 e 2022 - Indicazioni relative a bandi e pagamenti”, è stata ribadita l’esigenza di gestire correttamente le risorse finanziarie e di rispettare i vincoli temporali del PSR 2014-22 senza incorrere nella perdita delle risorse non spese;
- con comunicazione del 20/02/2024, prot. A1600A n. 30992, ARPEA - Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, ha espressamente chiarito che i Settori regionali competenti devono trasmettere gli elenchi di liquidazione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022 entro il termine del 30 giugno 2025, come previsto dal paragrafo 6.8 “PROROGHE” del Manuale delle procedure controlli e sanzioni delle misure non SIGC per il PSR 2014-22 Revisione 9, approvato con determinazione n. 143-2024 del 21/05/2024 di ARPEA;
- le tempistiche previste dal beneficiario per la conclusione degli interventi (30 settembre 2025) sono incompatibili con i termini ad oggi stabiliti per la predisposizione degli elenchi di liquidazione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022, fissati al 30 giugno 2025.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- Artt. 17 e 18 legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 " e s.m.i.;
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 - PIAO 2025-2027"Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027.;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, di revocare il contributo concesso con determinazione dirigenziale n. 233/DA1813B del 28/01/2019 di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte - Misura 4, Sottomisura 4.3, Operazione 4.3.3 - Infrastrutture per gli alpeggi, domanda di sostegno n. 20201071113 presentata dal Comune di Groscavallo, per la realizzazione di una nuova rete acquedottistica e di un impianto idroelettrico a servizio dell'Alpe del Gias Nuovo e dell'Alpe di Sea.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro